

V.C. 62/2010
Proc. 3827/10

R.G. 240/09

TRIBUNALE DI PISTOIA

Verbale di accordo transattivo

Il giorno 11 novembre 2010 alle ore 13.30 si sono incontrati:

- Sig.ra B. M., nata a Pescia il _____ residente in _____ (PT), via _____, C.F. _____, nonché la Consigliera di Parità della Provincia di Pistoia, in persona della Consigliera pro-tempore Avv. Marica Bruni, ricoprente ufficio con sede in Pistoia, via Mabellini 9, in virtù di delega della sig.ra B. M., in atti, entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Lisa Amoriello, con studio in Pistoia, Piazzetta Romana 1;
- Pasticceria Giaccai di Cecchi S.e C. snc (di seguito Pasticceria Giaccai), in persona del titolare e legale rappresentante sig. Cecchi Sergio, con sede in Pescia (PT), Borgo della Vittoria 3, P.I. 00927620476, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Brunella Rocchi e Monica Orsi con studio in Lucca, via del Battistero 39, giusta delega in atti.

Premesso che

1. La sig.ra B. M., con ricorso ex art. 414 del 5.3.2009, ritualmente notificato conveniva in giudizio la Pasticceria Giaccai, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, sub species di nullità, del licenziamento intimato alla ricorrente in data 6.10.2007 in quanto discriminatorio per ragioni connesse all'appartenenza di genere e/o alle condizioni di lavoratrice madre, e/o in quanto ritorsivo e, per l'effetto condannare la Pasticceria Giaccai alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18 St.L., con ogni conseguenza retributiva, assicurativa, previdenziale e normativa, nessuna esclusa, ivi compresa l'opzione per le quindici mensilità sostitutive ai sensi del quinto comma della medesima norma; o, in subordine alle conseguenze della nullità di diritto comune;
- anche ai fini dissuasivi sottesi alle normative antidiscriminatorie, condannare la Pasticceria Giaccai a pubblicare, ad esclusive proprie spese, la sentenza su almeno un quotidiano a tiratura nazionale;
- nella dengata e non creduta ipotesi di disconoscimento della fattispecie discriminatoria e/o ritorsiva, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento formalmente intimato per superamento del periodo di comporto per malattia in quanto illegittimo e/o inefficace e/o ingiustificato, e per l'effetto, condannare il datore alla reintegrazione ex art. 18 St.L. o alla diversa forma di tutela applicabile (secondo i principi della nullità di diritto comune o, in subordine, dell'art. 8 l. 604/66, disponendo - in caso di scelta per la liquidazione della relativa indennità in luogo della riassunzione - per la liquidazione nella misura massima prevista dalla norma in ossequio ai criteri ivi stabiliti);
- in ogni caso, accertare e dichiarare la responsabilità della ditta pasticceria Giaccai per il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, comprensivo della lesione dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute, alla dignità personale, alla professionalità; per l'effetto condannare la medesima al relativo risarcimento, quantificabile equitativamente in € 100.000 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;

Con vittoria di spese, diritti e onorari della presente controversia.

2. Con comparsa di costituzione e risposta del 11.6.2009 si costituiva in giudizio la Pasticceria Giaccai, la quale chiedeva il rigetto della domanda così concludendo:

- Voglia il Giudice adito respingere le domanda tutte, principali, subordinante e alternative formulate da parte ricorrente perché non provate e destituite di ogni fondamento logico e giuridico; in particolare voglia respingere, perché infondata in fatto e in diritto, la domanda avanzata da parte ricorrente di illegittimità, sub species di nullità del licenziamento intimato in data 6.10.2007, in quanto discriminatorio per ragioni connesse all'appartenenza di genere e/o alle condizioni di lavoratrice madre, e/o in quanto ritorsivo respingendo quindi la richiesta di condanna della Pasticceria Giaccai alla reintegrazione ai sensi dell'art. 18 St.L., con ogni conseguenza di legge, o alle conseguenze della nullità di diritto comune. Voglia

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

- respingere altresì, perché infondata nei fatti e nel diritto, la richiesta subordinata di illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto in quanto illegittimo e/o inefficace e/o ingiustificato, respingendo, conseguentemente, la richiesta di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione ex art. 18 St.l. Respinga, perché infondata e non provata, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale respingendo la conseguente richiesta di risarcimento danni nella misura di € 100.000 o nella maggiore o minor somma;
- Voglia respingere la richiesta di pubblicazione a spese della ditta convenuta della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale, ma ugualmente a fini dissuasivi, condanni parte ricorrente, a proprie ed esclusive spese, alla pubblicazione della sentenza su almeno un quotidiano a tiratura nazionale;
 - Con condanna di parte ricorrente alle spese, diritti ed onorari tutti di causa.

Tutto ciò premesso

Le parti, come sopra rappresentate e difese, addiventano al seguente accordo transattivo.


- Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- La Pasticceria Giaccai propone a saldo e stralcio, per la definizione della controversia in oggetto a titolo transattivo, nonché a fini risarcitori, il pagamento della somma omnicomprensiva di netti € 13.000 (tredicimila) che verrà corrisposta con le modalità di seguito esposte;
 - 1) quanto ad € 4.000 entro e non oltre la data del 30.12.2010 a mezzo di assegno circolare da consegnare presso lo studio dell'Avv. Lisa Amoriello posto ove sopra;
 - 2) quanto alle restanti somme di € 9.000, esse verranno corrisposte in n. 3 (tre) rate di pari importo con le modalità sopra ridette e alle seguenti scadenze: 28.2.2011; 30.4.2011 e 30.6.2011.
 - 3) Resta fermo che nel caso di mancato e/o ritardato pagamento anche di una sola delle rate alle scadenze suindicate comporterà per la Pasticceria Giaccai la decadenza dal beneficio del termine, determinando pertanto automaticamente l'obbligo di immediato versamento di tutti gli importi oggetto del presente accordo.
- La sig.ra B. M. accetta le suddette somme e i relativi titoli e modalità di pagamento e si dichiara integralmente soddisfatta;
- Con la sottoscrizione del presente accordo le parti di danno reciprocamente atto di non aver null'altro da pretendere l'una dall'altra, per nessun titolo o ragione in connessione con l'intercorso rapporto di lavoro;
- La Consigliera di Parità della provincia di Pistoia dichiara, in quanto parte del giudizio oggi concluso, di aderire integralmente all'accordo raggiunto fra le parti.
- I suindicati procuratori sottoscrivono anche ai fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.

L.C.S.


Sig.ra B. M.




Sig. Sergio Cecchi




Avv. Lisa Amoriello



Avv. Brunella Rocchi



Avv. Monica Orsi



Consigliera di parità della Provincia di Pistoia

(avv. Marica Brunni)

